Legge regionale 15 novembre 1988, n. 57.

Intervento della Regione nel polo informativo Agricenter e direttive all'E.S.A.V. per la partecipazione.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

- 1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'agricoltura regionale nell'ambito degli interventi di sostegno al comparto agro-alimentare-industriale, la Regione promuove la costituzione di un «polo informativo agricolo» tramite l'Agricenter della Fiera di Verona.
- 2. L'E.S.A.V. è lo strumento operativo incaricato di partecipare a società di gestione dell'Agricenter, nel quale potrà assumere per sè o per altri enti quote azionarie fino a un massimo del 49%.
- 3. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso all'E.S.A.V. un contributo di lire 5 miliardi.
- 4. La partecipazione dell'E.S.A.V. dovrà assicurare la presenza del sistema cooperativo e delle imprese del comparto agro-alimentare.

Art. 2

1. In sede di legge di bilancio la Regione potrà adeguare l'assegnazione annuale ordinaria e/o straordinaria dell'E.S.A.V. in ragione dei fabbisogni per la quota afferente alla gestione dell'Agricenter e alle attività dell'E.S.A.V.

Art. 3

1. All'onere di 5 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal «Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» - partita n. 24 - di cui al cap. 80230 del bilancio per l'esercizio finanziario 1988, e contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio del cap. 12510 denominato «Intervento della Regione per lo sviluppo del polo informativo Agricenter» con lo stanziamento di lire 5.000.000.000 per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 novembre 1988

Dal procedimento di formazione della legge regionale 15 novembre 1988, n. 57

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giulio Veronese, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 giugno 1988, n. 19/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 4 luglio 1988, dove ha acquisito il n. 379 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a e 4^a in data 8 luglio 1988;
- La 4ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 settembre 1988, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Gaetano Fontana, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 ottobre 1988, n. 4157;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 14 novembre 1988:
- Il Commissario del Governo, con nota 14 novembre 1988, n. 13325/22414/2, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee.